



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Data 29-04-2016	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2016
------------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:15**, nella sala delle adunanze si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Presente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in **SEDUTA Pubblica** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA **(Prov. di Pavia)**

PROPOSTA N. 14
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE, RIDUZIONI E SANZIONI - ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PRESO ATTO che sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 è stato pubblicato il decreto 28.10.2015 del Ministero dell'Interno con il quale, con l'art. 2, è stato differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

CONSIDERATO che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione dello stesso, questo Ente si avvale dell'esercizio provvisorio, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i., istitutivo della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), di cui al D.L. 201/2011 e s.m.i., convertito con modificazioni in L. 214/2011, applicato dal Comune nell'anno 2013;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e s.m.i. (in G.U. 27/05/2014, n. 121), dal decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208;

ATTESO che è stato approvato dal Consiglio Comunale il testo del nuovo regolamento per l'applicazione della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2016, quale componente della IUC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013 e s.m.i., i testi delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle riduzioni, nonché del regolamento TARI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 651, L. 147/2013, la tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI), tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares e, in alternativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, L. 147/2013 dei criteri del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 652, L. 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARI nel 2015 tenevano conto di quanto disposto dal sopraccitato articolo 1, comma 652, L. 147/2013, al fine di salvaguardare alcune specifiche categorie di attività (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari) presenti sul territorio comunale, che costituiscono uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia del paese;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno mantenere, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

RITENUTO necessario provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO infine che, la riscossione della TARI, ai sensi del comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 656, L. 147/2013, la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 657, L. 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

CONSIDERATO che è opportuno determinare il valore dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, riportati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

CONSIDERATO che al fine di collocare le diverse tipologie di attività presenti sul territorio di questo Comune all'interno della sopra menzionata classificazione relativa alle utenze non domestiche mutuata dal D.P.R. 158/1999, si è fatto riferimento all'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 695/696/697/698, L. 147/2013 in materia di applicazione delle sanzioni alla IUC;

RICHIAMATA la parte II "Ordinamento finanziario e contabile" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e disposizioni per gli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario/tributi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 42 del 18.04.2016 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione piano finanziario, tariffe, riduzioni e sanzioni - Anno 2016;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco),

DELIBERA

Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'applicazione della Tassa sui rifiuti per l'anno 2016, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI ADOTTARE, i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle categorie più svantaggiate e, superiori ai massimi, per rendere

omogenee le tariffe nel complesso, del 50 per cento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 652, L. 147/2013 e s.m.i. come di seguito riportati:

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	Variazione percentuale	min	max	Variazione percentuale
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	+ 50 %	4,50	4,78	+ 50 %
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	- 50 %	39,67	60,88	- 50 %
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	- 50 %	29,82	51,47	- 50 %
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	- 50 %	49,72	85,60	- 50 %

DI DETERMINARE per l'anno 2016 i seguenti valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 da applicare alla TARI, dando atto che per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

UTENZE DOMESTICHE		Ka	Kb		
Componenti nucleo familiare			min	max	utilizzato
Famiglie di 1 componente		0,84	0,60	1,00	0,60
Famiglie di 2 componenti		0,98	1,40	1,80	1,40
Famiglie di 3 componenti		1,08	1,80	2,30	1,80
Famiglie di 4 componenti		1,16	2,20	3,00	2,20
Famiglie di 5 componenti		1,24	2,90	3,60	2,90
Famiglie di 6 o più componenti		1,30	3,40	4,10	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE		Kc			Kd		
		min	max	utilizzato	min	max	utilizzato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,46	2,60	4,20	3,80
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,77	5,51	6,55	6,29
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,57	3,11	5,20	4,68
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,40	2,50	3,55	3,29
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,27	8,79	10,93	10,40
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,88	6,55	7,49	7,26
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	7,82	8,19	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,10	8,21	9,30	9,03
9	Banche ed istituti di credito (*)	0,55	0,58	0,87	4,50	4,78	7,17
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	1,05	7,11	9,12	8,62
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,41	8,80	12,45	11,54
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,96	5,90	8,50	7,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	7,55	9,48	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,79	3,50	7,50	6,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,96	4,50	8,92	7,82

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (**)	4,84	7,42	2,42	39,67	60,88	19,84
17	Bar, caffè, pasticceria (**)	3,64	6,28	1,82	29,82	51,47	14,91
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	14,43	19,55	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,34	12,59	21,41	19,21
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (**)	6,06	10,44	3,03	49,72	85,60	24,86
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	8,56	13,45	11,01
22	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,37	2,50	3,50	3,00
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,58	4,20	4,90	4,73
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,77	4,92	6,81	6,34
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,38	8,95	12,12	8,95
26	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56	12,82	22,45	12,82

* Incrementato coefficiente max del 50%

** Ridotto coefficiente min del 50%

DI DARE ATTO che al fine di collocare le diverse tipologie di attività presenti sul territorio di questo Comune all'interno della sopra menzionata classificazione relativa alle utenze non domestiche mutuata dal D.P.R 158/1999, si è fatto riferimento all'elenco "Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI" allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile
Componenti nucleo familiare		€/mq	€/n. componenti
Famiglie di 1 componente		€ 0,200608	€ 32,84
Famiglie di 2 componenti		€ 0,232376	€ 76,62
Famiglie di 3 componenti		€ 0,255067	€ 98,52
Famiglie di 4 componenti		€ 0,273220	€ 120,41
Famiglie di 5 componenti		€ 0,291373	€ 158,72
Famiglie di 6 o più componenti		€ 0,304988	€ 186,09

UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,156670	0,355748	0,512418
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,259987	0,588857	0,848844
3	Stabilimenti balneari	0,192238	0,437898	0,630136
4	Esposizioni, autosaloni	0,134651	0,307769	0,442420
5	Alberghi con ristorante	0,428513	0,973158	1,401671
6	Alberghi senza ristorante	0,298943	0,679198	0,978141
7	Case di cura e riposo	0,321808	0,732092	1,053900
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,371773	0,845136	1,216909
9	Banche ed istituti di credito	0,294709	0,671240	0,965949
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,355683	0,806752	1,162435
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,476784	1,080117	1,556901

12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,325196	0,734901	1,060096
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,352295	0,797157	1,149452
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,267609	0,608516	0,876125
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,323502	0,731624	1,055126
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,819764	1,856911	2,676676
17	Bar, caffè, pasticceria	0,616517	1,395843	2,012360
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,596192	1,350907	1,947099
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,793512	1,797932	2,591444
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,026399	2,327341	3,353740
21	Discoteche, night club	0,453919	1,030265	1,484184
22	Cinematografi e teatri	0,123642	0,280854	0,404496
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,195626	0,442345	0,637970
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,261681	0,593304	0,854985
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,468316	0,837880	1,306196
26	Ipermercati di generi misti	0,528443	1,200182	1,728625

DI STABILIRE che, la riscossione della TARI per l'anno di imposta 2016 sarà effettuata con preventiva emissione di un avviso bonario, in numero 3 rate con scadenze di pagamento così individuate:

Rata 1 scadenza agosto 2016;
Rata 2 scadenza ottobre 2016;
Rata 3 scadenza gennaio 2017;

DI STABILIRE che, in caso di omesso totale/parziale versamento della tassa dovuta, la riscossione sarà effettuata con emissione di avviso di pagamento;

DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune appositi avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, della Tassa sui rifiuti (TARI), da riportarsi su modelli F24 precompilati;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

DI STABILIRE che, la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, in relazione alla distanza di metri lineari 1000 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

DI STABILIRE che ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della L. n. 147/2013 e s.m.i., i testi delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle riduzioni, nonché del regolamento TARI, devono essere inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicati nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 695, L. 147/2013, in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 696, L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 697, L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;

DI APPLICARE ai sensi dell'articolo 1, comma n. 698, L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, dell'articolo 1, L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;

DI INDIVIDUARE quale responsabile per l'applicazione della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) il responsabile del servizio finanziario/tributi;

DI DICHIARARE il presente atto, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Colli, Bianchi, Greco), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-04-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-05-2016 al 25-05-2016

Addì 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 10-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- E' esecutiva il 20-05-2016 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

COMUNE DI PARONA
Provincia di Pavia

**PIANO FINANZIARIO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
– ANNO 2016 –**

PREMESSA

L'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e s.m.i. ha introdotto in tutti i Comuni italiani a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e stabilito la soppressione di tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 654, L. 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. 147/2013, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, sopra citato, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

In particolare, ai sensi della Convenzione per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto innovativo ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21/93 per il recupero e la valorizzazione energetica di R.S.U. e R.S.A.U., sottoscritta in data 20 ottobre 1997, rep. 474 e s.m.i., tra il Comune stesso e la Società Lomellina Energia s.r.l., il Comune di Parona, come evidenziato al punto n. 3 del dispositivo della citata Convenzione, non sostiene costi relativi allo smaltimento di rifiuti solidi urbani poiché tale servizio viene svolto in forma gratuita dalla Società Lomellina Energia s.r.l.. Pertanto, il Comune sostiene solo costi relativi al servizio di raccolta e trasporto di rifiuti, tramite la Società C.L.I.R. S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della L. 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 652 della L. 147/2013, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, sopra menzionato, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Tale piano finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti ed indiretti, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e li ripartisce in "costi fissi" e "costi variabili" sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 158/1999:

- una quota è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (costi fissi);
- una quota è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (costi variabili).

Le principali finalità del nuovo sistema tariffario sono:

- correlare il pagamento del servizio alla effettiva produzione di rifiuti;
- dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio mediante l'impianto tariffario;
- stimolare l'instaurarsi di un circuito virtuoso da cui derivi la riduzione della produzione di rifiuti.

In attuazione a quanto prescritto dall'art. 1, comma 683, L. 147/2013, recepite le ultime modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dal decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e s.m.i. e dal decreto legge 19 giugno 2015, n.78, si provvede ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI AI SENSI DEL D.P.R. 158/1999

I costi sono suddivisi, in base all'articolo 1 del DPR 158/1999 - Allegato 1, tra:

- 1) costi operativi di gestione (CG) afferenti i diversi servizi attinenti i rifiuti solidi urbani;
- 2) costi comuni (CC);
- 3) costi d'uso del capitale (CK).

1) Costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

- a) Costi di gestione del ciclo servizi su RSU indifferenziati (CGIND)

In tali costi sono compresi:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL);
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT);
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) – non sostenuti dal Comune di Parona;
- Altri costi (AC).

- b) Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD);
- Costi di Trattamento e Riciclo (CTR).

2) Costi comuni (CC)

In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC) – l'attività di accertamento, contenzioso e riscossione spontanea viene svolta in proprio dal Comune, mentre è esternalizzato il servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento bonari tramite Poste Italiane S.p.A..
- Costi generali di gestione (CGG) – in tali costi viene compresa quota parte del costo relativo al personale addetto all'Ufficio tributi e quota parte del costo del personale impiegato per il servizio di raccolta e trasporto effettuato da Clir S.p.A..
- Costi Comuni Diversi (CCD) – tali costi comprendono i software e materiale hardware del Comune per la gestione del servizio rifiuti.

3) Costi d'Uso del Capitale

I costi d'uso del capitale comprendono gli Ammortamenti (Amm), Accantonamenti e remunerazione del capitale investito. Tali costi non sono stati sostenuti dal Comune in quanto in assenza di progetti da realizzare a breve termine.

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE E SUDDIVISIONE DEI COSTI IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

I costi aggregati, sostenuti dal Comune di Parona, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999 suddivisi in parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa) sono sintetizzati nella tabella successiva:

Determinazione costi sostenuti				
			Parte fissa	Parte variabile
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade e piazze pubbliche	€ 34.485,00	€ 0,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 0,00	€ 140.055,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 0,00	€ 0,00
		AC altri costi	€ 0,00	€ 0,00
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata per materiale	€ 0,00	€ 0,00
		CTR costi di trattamento e riciclo	€ 0,00	€ 0,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento, Riscossione e del Contenzioso (costi per stampa, postalizzazione avvisi e costi di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 17.870,00	€ 0,00
	CGG Costi Generali di Gestione (costi del personale)		€ 1.500,00	€ 0,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costi di software, hardware, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€ 947,00	€ 0,00
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 0,00	€ 0,00
Totali			€ 54.802,00	€ 140.055,00
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$				€ 194.857,00

Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche come previsto dal D.P.R. 158/1999:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche		
Costi totali per utenze domestiche	€ 83.755,53	42,98 %
Costi totali per utenze non domestiche	€ 111.101,47	57,02 %
Totale	€ 194.857,00	100,00 %